Emerge dalla ridefinizione degli accordi per l'innovazione, resa operativa dal Mise

Risorse per progetti tecnologici Previsti finanziamenti agevolati fino al 20% della spesa

Pagina a cura DI BRUNO PAGAMICI

Inanziamenti agevolati fino al 20% della spesa e contributi in conto capitale per una percentuale pari a una quota minima del 20% dei costi ammissibili, elevabile in base alle risorse messe a disposizione da regioni o province autonome. A tali misure di vantaggio per le imprese si contrappone un incremento dell'importo di investimento minimo che passa da 800 mila euro a 5 milioni di euro. Sono gli aspetti più rilevanti che emergono dalla ridefinizione degli «accordi per l'innovazione» resa operativa dal ministero dello sviluppo economico con il dm 24/5/2017. Nel quadro delle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, il Mise ha apportato alcune modifiche alle procedure per la concessione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dallo stesso ministero con le regioni, le province autonome e la p.a.. Gli accordi per l'innovazione finanziano progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale basati sullo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 Orizzonte 2020. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria, nonché attività di ricerca.

Ambito operativo. Il decreto 24/5/2017 ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal dm Mise 1/4/2015,

Le spese ammissibili

- Personale dipendente o con contratto a progetto o di somministrazione di lavoro o titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (escluso personale amministrativo, contabile e commerciale)
- Strumenti e attrezzature nuovi, utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo.
 Se il periodo di utilizzo è inferiore alla vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie
- Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
- Spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto
- Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, che sono diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Progetti ammissibili. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle seguenti tecnologie: tecnologie dell'informazione

e della comunicazione (Tic); nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologie; fabbricazione e trasformazioni avanzate; spazio; tecnologie volte a realizzare gli obiettivi della priorità «Sfide per la società» prevista dal Programma Orizzonte 2020.

I progetti devono: essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni; essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale e, comunque, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione; avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi.

Agevolazioni concedibili. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli artt. 4 e 25 del Regolamento Ue n. 651/2014, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato. Le regioni e le province autonome potranno cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Mise cofinanzierà l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle seguenti agevolazioni: un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle regioni

o province autonome; un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Definizione dell'Accordo

per l'innovazione. Per l'at-

tivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Mise una proposta progettuale per consentire la valutazione dell'innovatività tecnologica dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico. La proposta progettuale deve contenere almeno: la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale; il piano strategico industriale aggiornato; la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti; la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto. La valutazione del Mise si baserà su: rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degsli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi; effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento; eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale; capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale.